

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2008

**relativa alla conclusione del protocollo recante modifica dell'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea**

(2008/144/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall'altra, (in seguito denominato «l'accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002.
- (2) Un protocollo recante modifica dell'accordo per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea è stato firmato a Pechino il 5 settembre 2005.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2005, la Bulgaria e la Romania devono aderire all'accordo tramite un protocollo tra il Consiglio e la Repubblica popolare cinese.

- (4) Le necessarie procedure costituzionali e istituzionali sono state espletate ed è pertanto opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

1. È approvato, a nome della Comunità, il protocollo recante modifica dell'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

Il testo del protocollo <sup>(2)</sup> è accluso alla presente decisione.

2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 3 del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

D. RUPEL

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 5 luglio 2005 (GU C 157 E del 6 luglio 2006, pag. 53).

<sup>(2)</sup> Cfr. pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale.